

# Le assicurazioni sociali per i lavoratori distaccati all'estero

Luigi Rodella - Consulente del lavoro

I lavoratori italiani (1), nell'ipotesi di trasferimento o di distacco in Paesi extracomunitari, devono sottostare alle disposizioni previste dal nostro ordinamento. La normativa principale di riferimento è contenuta nella legge n. 398/1987, nell'ambito della quale, viene stabilita l'obbligatorietà delle assicurazioni sociali, per i lavoratori operanti all'estero (art. 1), nonché l'autorizzazione preventiva, necessaria per l'assunzione dei lavoratori da impiegare all'estero (art. 2). Sono inoltre forniti specifici criteri per il versamento delle contribuzioni, calcolate su parametri convenzionali (art. 4).

Giova peraltro ricordare che la procedura di autorizzazione preventiva al distacco, è stata abrogata dall'art. 18, D.Lgs. n. 151/2015.

Nel caso di lavoratori in ambito Ue occorre fare riferimento al D.Lgs. n. 136/2016, emanato in attuazione della Direttiva 96/71/Ce.

## Regime previdenziale

Per determinare il regime previdenziale sul quale versare i contributi, occorre accertare se i lavoratori verranno distaccati in Paesi extraUe non convenzionati con l'Italia, oppure se la nazione di riferimento ha attivato con l'Italia un accordo di sicurezza sociale, anche parziale.

## Lavoratori occupati in Paesi extraUe non convenzionati

In questi Paesi, il regime previdenziale è stabilito dall'articolo 4, legge n. 398/1987, che prevede l'obbligo di versamento dei contributi in Italia per i datori di la-

voro italiani e stranieri che inviino lavoratori in Paesi non convenzionati.

Le contribuzioni sono determinate in base alle retribuzioni convenzionali mensili, stabilite in modo differente per tipologia di aziende e per qualifica dei lavoratori, fissate dal Ministero del lavoro all'inizio di ogni anno (2).

I suddetti valori, si riferiscono alle retribuzioni medie, previste dai contratti collettivi di categoria, maggiormente presenti per i lavoratori occupati sul territorio nazionale.

Il Decreto Ministeriale, emanato ogni anno evidenzia che "per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'articolo 1".

L'Inps, ogni anno, riporta il parere a suo tempo espresso dal Ministero del lavoro, nella circolare n. 72 del 21 marzo 1990, secondo cui, ai fini della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per "retribuzione nazionale" deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, "comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti", con esclusione dell'indennità estero. L'importo così calcolato deve essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento, ai fini degli adempimenti contributivi.

L'esclusione della "indennità estero", ai fini della definizione delle retribuzioni convenzionali, ha fatto sorgere un contenzioso particolarmente significativo. In linea generale, tali importi sono riconosciuti limi-

(1) Le disposizioni contenute nella legge n. 398/1987 sono state estese anche ai cittadini comunitari che operano in Italia (Inps, msg. 18604/1990), nonché ai lavoratori extracomunitari che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) in possesso dello status di "soggiornanti di lungo periodo", ai sensi dell'articolo 11.1.d), Direttiva 2003/109/Ce, e dell'articolo 12 c), D.Lgs. n. 286/1998; b) privi di status di "soggiornanti di lungo

periodo", ma in possesso di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro (Min. lav., nota del 23 agosto 2011 prot. n. 04/UL/0004103/L).

(2) Il D.M. 22 dicembre 2016, che riguarda le retribuzioni convenzionali riferite all'anno 2017, è stato pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 15 del 19 gennaio 2017.

# Inserto

tatamente al periodo della permanenza all'estero, ed hanno di solito lo scopo, di ristorare il lavoratore del maggior disagio derivante dalle spese sostenute all'estero.

I valori convenzionali, contenuti nella tabella sopra citata, di regola sono infrazionabili, non possono dunque essere ridotti, in presenza di giornate non coperte da contribuzione; unica eccezione a questa regola, si può avere in caso di assunzione, di licenziamento o di trasferimento, nel corso del mese. In queste limitate ipotesi, l'imponibile mensile deve essere diviso per il coefficiente 26 e ragguagliato alle giornate di lavoro svolto nel mese.

## **Contributi dovuti all'Inps**

In caso di applicazione delle retribuzioni convenzionali, sono dovute all'Inps, le seguenti contribuzioni:

- Ivs, ASpI, indennità economica di malattia e di maternità, Tfr. Il contributo di mobilità non è più dovuto dal 1° gennaio 2017.

Sono esclusi i seguenti contributi:

- Cuaf, Cig e Fondo di solidarietà residuale (Inps, msg. n. 77 del 12 gennaio 2016).

Nell'ipotesi di distacco all'estero, i lavoratori dovranno essere gestiti a parte ed inseriti in uno speciale ruolo estero. L'Inps ha inoltre previsto il codice autorizzazione 4C.

## **Riduzione contributiva**

In considerazione del fatto che questi Paesi non hanno alcuna convenzione con l'Italia, il lavoratore distaccato dovrà versare, oltre alle contribuzioni in Italia, anche quelle locali, in base al principio della territorialità e secondo la normativa presente nel Paese distaccatario.

Per mitigare questo duplice costo imposto, al datore di lavoro distaccante, è prevista una riduzione contributiva pari a 10 punti percentuali. La riduzione spetta per le aliquote complessivamente dovute per Ivs - ASpI.

La riduzione contributiva dovrà essere esposta nel flusso Uniemens, esponendo, a livello individuale, nell'elemento <AltreACredito>, contenuto in <DatiRetributivi>. L'elemento <AltreACredito> andrà compilato indicando in <CausaleACredito> il codice S189, mentre l'importo va indicato nell'elemento <ImportoACredito> che viene riportato nel DM2013 con il medesimo codice S189.

Si vuole ricordare che questi contributi versati, non potranno essere utilizzati dal lavoratore con l'istituto della totalizzazione contributiva, perché per questi Paesi, non è stato stipulato nessun accordo bilaterale.

## **Lavoratori occupati in Paesi extraUe convenzionati anche parzialmente**

Le Convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, sono state stipulate per assicurare, alla persona che si reca in uno Stato estero per svolgere un'atti-

vità lavorativa, gli stessi benefici previsti dalla legislazione del Paese estero, nei confronti dei propri cittadini.

L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, con i seguenti Stati: Argentina, Australia, Bosnia Erzegovina (Convenzione *ex* Jugoslavia), Brasile, Canada - Québec, Corea del Sud, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Israele, Macedonia (Convenzione *ex* Jugoslavia), Messico (limitato alla trasferibilità delle pensioni), Montenegro (convenzione *ex* Jugoslavia), Principato di Monaco, Repubblica di Capoverde, Repubblica di San Marino, Stato della città del Vaticano, Serbia (Convenzione *ex* Jugoslavia), Slovenia (Convenzione *ex* Jugoslavia), Stati Uniti D'America, Tunisia, Turchia (Convenzione europea), Uruguay, Venezuela, Giappone.

## **Versamento dei contributi**

Per versare i contributi, occorre prendere visione della convenzione; per le assicurazioni non coperte e non disciplinate, si dovranno applicare gli imponibili determinati sulle retribuzioni convenzionali *ex lege* n. 398/1987.

I contributi Ivs e Cuaf, se previsti dalla convenzione, si dovranno calcolare sulle retribuzioni effettive.

Per le altre assicurazioni, le retribuzioni possono essere effettive, ovvero convenzionali, in relazione alla previsione contenuta nell'accordo.

Nell'ipotesi di lavoratori inviati in trasferta, i medesimi rimangono assoggettati integralmente alla legislazione sociale italiana.

Nell'ipotesi di Paesi parzialmente convenzionati, la circolare Inps n. 98/1994, ha chiarito che nei loro confronti sono dovute le contribuzioni Ivs, ASpI, indennità economica di malattia e maternità, Tfr. La Cuaf, è dovuta solo se prevista espressamente dalla convenzione, mentre invece è escluso il contributo Cig.

Occorre inoltre ricordare che recentemente l'Inps, con messaggio n. 77 del 12 gennaio 2016, ha chiarito che i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari convenzionati, sono esclusi dal versamento del contributo al Fondo di integrazione salariale.

Alle aziende in oggetto, viene attribuito il codice autorizzazione 4Z avente il significato di azienda che occupa personale inviato a svolgere attività in Stati esteri, per i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale.

I dati dei lavoratori, inviati all'estero in Paesi extracomunitari parzialmente convenzionati, devono essere esposti separando il contributo Ivs, dalle altre assicurazioni. Il contributo Ivs viene esposto a livello individuale nell'elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>, mentre le altre assicurazioni vanno nell'elemento <Estero>. Al fine di individuare che l'importo indicato nell'elemento <Contributo> si riferisca effettivamente all'Ivs, nell'elemento <TipoContribuzione> occorre indicare il codice "01".

Per indicare le altre assicurazioni occorre compilare l'elemento <Partita> contenuto in <Estero>. L'elemento, che trasporta le informazioni relative all'ulteriore tipo contribuzione ed al rispettivo imponi-

bile, può essere presente più volte ed è identificato in maniera univoca dall'elemento <TipoContribuzioneEstero>, dove devono essere indicati i seguenti codici relativi alle altre assicurazioni:

<b>04</b>	Contributo Ds
<b>06</b>	Contributo Fondo garanzia Tfr
<b>07</b>	Contributo Cuaf
<b>08</b>	Contributo indennità economiche di malattia
<b>09</b>	Contributo indennità economiche di maternità

Devono inoltre essere compilati gli elementi <Imponibile> dove va indicato l'imponibile sul quale calcolare il contributo e che può contenere l'attributo <TipoImp> che ammette i seguenti valori: "C" se l'imponibile è stabilito convenzionalmente, ovvero "E" se invece si tratta di retribuzione effettiva e <ContributoEstero>, dove si indica l'importo della contribuzione dovuta. Le riduzioni contributive dello 0,80, o della misura spettante in caso di esonero dal versamento

della Cuaf, previsto dall'articolo 120, legge n. 388/2000 e dell'1%, previsto dall'articolo 1, commi 361 e 362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, devono essere esposti separatamente da parte dei datori di lavoro operanti in Paesi extracomunitari parzialmente convenzionati, utilizzando nel flusso Uniemens il codice R600.

Le combinazioni degli elementi precedenti genera nel DM2013 i codici riportati in tabella.

Contributo	Operai		Impiegati		Dirigenti		Dirig. ass. post 1.1.2003	
	Eff.	Conv.	Eff.	Conv.	Eff.	Conv.	Eff.	Conv.
Ivs	101E	Solo eff.	201E	Solo eff.	301E	Solo eff.	901E	Solo eff.
ASpl	104E	104C	204E	204C	304E	304C	904E	904C
Tfr	106E	106C	206E	206C	306E	306C	906E	906C
Cuaf	107E	non dov.	207E	non dov.	307E	non dov.	907E	non dov.
Malattia	108E	108C	208E	208C	Non sogg.	Non sogg.	Non sogg.	Non sogg.
Maternità	109E	109C	209E	209C	309E	309C	909E	909C

## Sintesi delle convenzioni

### Argentina

#### Fonti normative:

- Convenzione di sicurezza sociale del 3 novembre 1981, ratificata il 18 gennaio 1983 (legge n. 32);
- Accordo amministrativo del 15 dicembre 1983;
- Inps, circolare n. 1415 del 30 gennaio 1984;
- Inps, circolare n. 87 del 15 marzo 1994;
- Durata distacco: 24 mesi.

**Formulario di distacco:** IT/ARG. 1 (Distacco); IT/ARG 2 (Proroga al distacco)

### Contributi dovuti al personale sottoposto alla legislazione italiana

Codice autorizzazione: 4Z

Nel periodo in cui il lavoratore è soggetto alla legislazione sociale italiana, la contribuzione è dovuta sulle retribuzioni effettive per i seguenti istituti: Ivs, Cuaf, Tfr; mentre per ASpl, Malattia, Maternità, sulle retribuzioni convenzionali, *ex lege* n. 398/1987.

Codici DM2013

Categoria	Ivs	ASpl	Tfr	Cuaf	Malattia	Maternità
Operai	101E	104C	106E	107E	108C	109C
Impiegati	201E	204C	206E	207E	208C	209C
Dirigenti	301E	304C	306E	307E	-	309C
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	901E	904C	906E	907E	-	909C

# Inserto

## **Contributi dovuti al personale sottoposto al regime del Paese di destinazione**

Codice autorizzazione: 4Z

Esaurito il periodo di distacco, la contribuzione per il lavoratore deve essere versata nel Paese di destinazio-

ne. In Italia sono comunque dovute le seguenti contribuzioni, versate sulle retribuzioni convenzionali: ASpI, Tfr, Malattia, Maternità.

Codici DM2013

Categoria	ASpI	Tfr	Malattia	Maternità
Operai	104C	106C	108C	109C
Impiegati	204C	206C	208C	209C
Dirigenti	304C	306C	-	309C
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	904C	906C	-	909C

## **Australia**

### **Fonti normative:**

- Accordo di sicurezza sociale del 13 settembre 1993, ratificato il 24 marzo 1999;
- Intesa amministrativa del 13 settembre 1993 sull'applicazione del precedente Accordo;
- Assistenza sanitaria: accordo di reciprocità del 9 gennaio 1986, ratificato il 7 giugno 1988 (legge n. 226);
- Intesa amministrativa 18 luglio 1988 per applicare il sopracitato accordo di reciprocità;
- Inps, circolare n. 163 del 21 luglio 1988;
- Inps, circolare n. 87 del 15 marzo 1994;
- Inps, messaggio n. 33170 del 13 dicembre 2006.

## **Contributi dovuti al personale sottoposto alla legislazione italiana**

Codice autorizzazione: 4C

Contributi versati sulle retribuzioni convenzionali *ex lege* n. 398/1987: il messaggio Inps n. 33170 del 13 dicembre 2006 prevede che nei casi in cui i lavoratori non sono considerati residenti permanenti in Australia e quindi non sono sottoposti alla legislazione australiana, gli stessi sono assoggettati in Italia in base alla legge n. 398/1987.

## **Contributi dovuti al personale sottoposto al regime del Paese di destinazione**

Codice autorizzazione: 4Z

Esaurito il periodo di distacco, la contribuzione del lavoratore deve essere versata nel Paese di destinazione. In Italia è comunque dovuta la contribuzione Tfr e maternità, sulle retribuzioni convenzionali.

Codici DM2013

Categoria	Tfr	Maternità
Operai	106C	109C
Impiegati	206C	209C
Dirigenti	306C	309C
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	906C	909C

## **Bosnia Erzegovina (convenzione ex Jugoslavia)**

### **Fonti normative:**

- La Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia è stata stipulata il 14 novembre 1957 ed è entrata in vigore l'1 gennaio 1961. Rimane in vigore anche dopo la dichiarazione d'indipendenza dei seguenti Stati: Repubblica di Bosnia; Macedonia; Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia, Montenegro, Kossovo e Vojvodina);
- Inps, circolare n. 1501 del 31 agosto 1970;
- Inps, circolare n. 87 del 15 marzo 1994;

- Durata distacco: 12 mesi.

**Formulario di distacco:** Modello: 1 OBR. 1 (Distacco); Modello: 2 OBR. 2 (Proroga al distacco).

## **Contributi dovuti al personale sottoposto alla legislazione italiana**

Codice autorizzazione: 4Z

Nel periodo in cui il lavoratore è soggetto alla legislazione sociale italiana, la contribuzione è dovuta sulle retribuzioni effettive per i seguenti istituti: Ivs, ASpI, Cuaf, Tfr, Malattia, Maternità.

Codici DM2013

Categoria	Ivs	ASpl	Tfr	Cuaf	Malattia	Maternità
Operai	101E	104E	106e	107E	108E	109E
Impiegati	201E	204E	206e	207E	208E	209E
Dirigenti	301E	304E	306e	307E	-	309E
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	901E	904E	906e	907E	-	909E

### **Contributi dovuti al personale sottoposto al regime del Paese di destinazione**

Esaurito il periodo di distacco, la contribuzione del lavoratore deve essere versata nel Paese di destinazio-

ne. In Italia è comunque dovuta la contribuzione Tfr, sulle retribuzioni convenzionali.

Codice autorizzazione: 4Z

Codici DM2013

Categoria	Tfr
Operai	106C
Impiegati	206C
Dirigenti	306C
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	906C

### **Brasile**

#### **Fonti normative:**

- Accordo per l'emigrazione del 9 dicembre 1960, ratificato con la legge 2 marzo 1963, n. 509, in vigore con effetto retroattivo dal 26 febbraio 1965;
- Accordo amministrativo del 19 marzo 1973;
- Protocollo aggiuntivo del 30 gennaio 1974, ratificato il 6 aprile 1977 (legge n. 236);
- Norme di applicazione del Protocollo aggiuntivo 30 gennaio 1974;
- Inps, circolare n. 2201 del 25 febbraio 1978;
- Inps, circolare n. 87 del 15 marzo 1994;
- Durata distacco: 12 mesi.

**Formulario di distacco:** I/B1 (Distacco 12 mesi); I/B2 (Proroga al distacco).

### **Contributi dovuti al personale sottoposto alla legislazione italiana**

Nel periodo in cui il lavoratore è soggetto alla legislazione sociale italiana, la contribuzione è dovuta sulle retribuzioni effettive per i seguenti istituti: Ivs, Tfr, Malattia, Maternità; mentre sono dovute sulle retribuzioni convenzionali le contribuzioni ASpl.

Codice autorizzazione: 4Z e 1C per l'esclusione del contributo Cuaf

Codici DM2013

Categoria	Ivs	ASpl	Tfr	Malattia	Maternità
Operai	101E	104C	106E	108E	109E
Impiegati	201E	204C	206E	208E	209E
Dirigenti	301E	304C	306E	-	309E
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	901E	904C	906E	-	909E

### **Contributi dovuti al personale sottoposto al regime del Paese di destinazione**

Esaurito il periodo di distacco, la contribuzione del lavoratore deve essere versata nel Paese di destinazio-

ne. In Italia è comunque dovuta la contribuzione Tfr, ASpl, sulle retribuzioni convenzionali.

Codice autorizzazione: 4Z

Codici DM2013

Categoria	ASpl	Tfr
Operai	104C	106C
Impiegati	204C	206C
Dirigenti	304C	306C
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	904C	906C

# Inserto

## Canada e Quebec

### Fonti normative:

- Accordo di sicurezza sociale del 17 novembre 1977; ratificato con la legge n. 869 del 21 dicembre 1978;
- Accordo amministrativo del 19 gennaio 1979;
- Inps, circolare n. 800 del 1° febbraio 1980;
- Inps, circolare n. 87 del 15 marzo 1994;
- Durata distacco: 24 mesi.

**Formulario di distacco:** IT/CAN/QUEBEC 3

## Contributi dovuti al personale sottoposto alla legislazione italiana

Nel periodo in cui il lavoratore è soggetto alla legislazione sociale italiana, la contribuzione è dovuta sulle retribuzioni effettive per i seguenti istituti: Ivs, Tfr; mentre sono dovute sulle retribuzioni convenzionali le contribuzioni ASpl, Malattia, Maternità.

Codici autorizzazione: 4Z e 1C per l'esclusione del contributo Cuaf

*Codici DM2013*

Categoria	Ivs	ASpl	Tfr	Malattia	Maternità
Operai	101E	104C	106E	108C	109C
Impiegati	201E	204C	206E	208C	209C
Dirigenti	301E	304C	306E	-	309C
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	901E	904C	906E	-	909C

## Contributi dovuti al personale sottoposto al regime del Paese di destinazione

Esaurito il periodo di distacco, la contribuzione del lavoratore deve essere versata nel Paese di destinazione. In Italia è comunque dovuta la contribuzione

ASpl, Malattia, Maternità, Tfr, sulle retribuzioni convenzionali.

Codice autorizzazione: 4Z

*Codici DM2013*

Categoria	ASpl	Tfr	Malattia	Maternità
Operai	104C	106C	108C	109C
Impiegati	204C	206C	208C	209C
Dirigenti	304C	306C	-	309C
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	904C	906C	-	909C

## Repubblica di Capo Verde

### Fonti normative:

- Convenzione di sicurezza sociale del 18 dicembre 1980; ratificata con legge n. 34 del 25 gennaio 1983. Accordo amministrativo del 19 marzo 1973; decorrenza 1° novembre 1983;
- Accordo amministrativo del 7 maggio 1987;
- Inps, circolare n. 100 del 12 maggio 1988;
- Inps, circolare n. 87 del 15 marzo 1994;
- Durata distacco: 24 mesi;
- Proroga al distacco: 24 mesi.

**Formulario di distacco:** IT/CV4 (Distacco); IT/CV5 (Proroga al distacco).

## Contributi dovuti al personale sottoposto alla legislazione italiana

Nel periodo in cui il lavoratore è soggetto alla legislazione sociale italiana, la contribuzione è dovuta sulle retribuzioni effettive per i seguenti istituti: Ivs, Malattia, Maternità, Cuaf, Tfr; mentre sono dovute sulle retribuzioni convenzionali le contribuzioni ASpl.

Codice autorizzazione: 4Z

*Codici DM2013*

Categoria	Ivs	ASpl	Tfr	Cuaf	Malattia	Maternità
Operai	101E	104C	106E	107E	108E	109E
Impiegati	201E	204C	206E	207E	208E	209E
Dirigenti	301E	304C	306E	307E	-	309E
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	901E	904C	906E	907E	-	909E

## **Contributi dovuti al personale sottoposto al regime del Paese di destinazione**

Esaurito il periodo di distacco (24 mesi), e della eventuale proroga (24 mesi), la contribuzione per il lavoratore deve essere versata nel Paese di destinazio-

ne. In Italia sono comunque dovute le seguenti contribuzioni, versate sulle retribuzioni convenzionali: ASpl, Tfr.

Codice autorizzazione: 4Z

Codici DM2013

Categoria	ASpl	Tfr
Operai	104C	106C
Impiegati	204C	206C
Dirigenti	304C	306C
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	904C	906C

## **Corea del Sud**

### **Fonti normative:**

- Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Corea firmato a Roma il 3 marzo 2000 ed in vigore dal 1° aprile 2005;
- Intesa amministrativa per l'applicazione dell'Accordo del 26 gennaio 2006;
- Inps, messaggio n. 14536 del 17 maggio 2006;
- Inps, circolare n. 48 del 5 marzo 2007.

**Formulario di distacco:** Italia/Corea (Distacco 36 mesi); Italia/Corea (proroga al distacco 36 mesi).

Il lavoratore potrà essere distaccato nella Corea del Sud, per un periodo massimo di 36 mesi rinnovabili una sola volta per un massimo di 36 mesi. Il lavoratore resta soggetto alla legislazione sociale italiana.

Durante il periodo di distacco e della rispettiva proroga la contribuzione è dovuta sulle retribuzioni effettive per i seguenti istituti: Ivs; mentre per: ASpl, Tfr, Cuaf, Malattia, Maternità, sulle retribuzioni convenzionali.

Codici DM2013

Categoria	Ivs	ASpl	Tfr	Cuaf	Malattia	Maternità
Operai	101E	104C	106C	107C	108C	109C
Impiegati	201E	204C	206C	207C	208C	209C
Dirigenti	301E	304C	306C	307C	-	309C
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	901E	904C	906C	907C	-	909C

## **Croazia**

Dal 1° luglio 2013, la Croazia è entrata a far parte dell'Unione europea, per cui si applicano le regole sul distacco dei lavoratori in ambito comunitario.

## **Jersey e altre Isole del Canale**

### **Fonti normative:**

- Estensione della Convenzione italo-britannica di sicurezza sociale del 28 novembre 1951. Entrata in vigore: 11 maggio 1958 (Jersey); 1° luglio 1967 (Guernsey, Alderney, Herm e Jethou);
- Inps, circolare n. 87 del 15 marzo 1994;
- Distacco: 6 mesi.

**Formulario di distacco:** E 101 (Distacco - 6 mesi); E 102 (Proroga al distacco).

## **Contributi dovuti al personale sottoposto alla legislazione italiana**

Nel periodo in cui il lavoratore è soggetto alla legislazione sociale italiana, la contribuzione è dovuta sulle retribuzioni effettive per i seguenti istituti: Ivs, ASpl, Malattia, Maternità, Tfr.

Codici autorizzazione: 4Z e 1C per l'esclusione del contributo Cuaf

Codici DM2013

Categoria	Ivs	ASpl	Tfr	Malattia	Maternità
Operai	101E	104E	106E	108E	109E
Impiegati	201E	204E	206E	208E	209E
Dirigenti	301E	304E	306E	-	309E
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	901E	904E	906E	-	909E

# Inserto

## **Contributi dovuti al personale sottoposto al regime del Paese di destinazione**

Esaurito il periodo di distacco, la contribuzione per il lavoratore deve essere versata nel Paese di destinazione.

In Italia sono comunque dovute le seguenti contribuzioni, versate sulle retribuzioni convenzionali: Tfr.

Codice autorizzazione: 4Z

Codici DM2013

Categoria	Tfr
Operai	106C
Impiegati	206C
Dirigenti	306C
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	906C

## **Israele**

### **Fonti normative:**

- Ratifica Accordo tra Repubblica italiana e lo Stato d'Israele (legge 18 giugno 2015 n. 98);
- Scambio di lettere tra il Governo Italiano ed il Governo Israeliano (7 gennaio 1987); legge di ratifica n. 309 del 28 agosto 1989. Entrata in vigore il 21 novembre 1989;
- Inps, circolare n. 87 del 15 marzo 1994;
- Inps, circolare n. 196 del 2 dicembre 2015;
- Distacco: 24 mesi;
- Proroga al distacco: 24 mesi.

**Formulario di distacco:** IT/IL - A1 (distacco 24 mesi); IT/IL - A2 (Proroga al distacco 24 mesi).

## **Contributi dovuti al personale sottoposto alla legislazione italiana (24 mesi distacco)**

Nel periodo in cui il lavoratore è soggetto alla legislazione sociale italiana, la contribuzione è dovuta sulle retribuzioni effettive per i seguenti istituti: Ivs, Tfr, mentre sono dovute sulle retribuzioni convenzionali le seguenti contribuzioni: ASpl, Malattia, Maternità.

Codici autorizzazione: 4Z e 1C per l'esclusione del contributo Cuaf

Codici DM2013

Categoria	Ivs	ASpl	Tfr	Malattia	Maternità
Operai	101E	104C	106E	108C	109C
Impiegati	201E	204C	206E	208C	209C
Dirigenti	301E	304C	306E	-	309C
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	901E	904C	906E	-	909C

## **Contributi dovuti al personale sottoposto al regime del Paese di destinazione**

Esaurito il periodo di distacco, la contribuzione per il lavoratore deve essere versata nel Paese di destinazione. In Italia sono comunque dovute le seguenti contri-

buzioni, versate sulle retribuzioni convenzionali: ASpl, Tfr, Malattia, Maternità.

Codice autorizzazione: 4Z

Codici DM2013

Categoria	ASpl	Tfr	Malattia	Maternità
Operai	104C	106C	108C	109C
Impiegati	204C	206C	208C	209C
Dirigenti	304C	306C	-	309C
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	904C	906C	-	909C

## **Macedonia**

### **(convenzione ex Jugoslavia)**

### **Fonti normative:**

- La Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia è stata stipulata il 14 novembre 1957 ed è entrata in vigore il 1°

gennaio 1961. Rimane in vigore anche dopo la dichiarazione d'indipendenza dei seguenti Stati: Repubblica di Bosnia; Macedonia; Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia, Montenegro, Kosovo e Vojvodina);

- Inps, circolare n. 1501 del 31 agosto 1970;
- Inps, circolare n. 87 del 15 marzo 1994;



- Distacco: 12 mesi.

**Formulario di distacco:** Modello 1 OBR. 1 (Distacco 12 mesi); Modello 2 OBR. 2 (Proroga al distacco).

### **Contributi dovuti al personale sottoposto alla legislazione italiana**

Nel periodo in cui il lavoratore è soggetto alla legislazione sociale italiana, la contribuzione è dovuta sulle

retribuzioni effettive per i seguenti istituti: Ivs, ASpl, Malattia, Maternità, Cuaf, Tfr.  
Codice autorizzazione: 4Z  
Codici DM2013

Categoria	Ivs	ASpl	Tfr	Cuaf	Malattia	Maternità
Operai	101E	104E	106E	107E	108E	109E
Impiegati	201E	204E	206E	207E	208E	209E
Dirigenti	301E	304E	306E	307E	-	309E
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	901E	904E	906E	907E	-	909E

### **Contributi dovuti al personale sottoposto al regime del Paese di destinazione**

Esaurito il periodo di distacco, per il lavoratore deve essere versata nel Paese di destinazione. In Italia sono

comunque dovute le seguenti contribuzioni, versate sulle retribuzioni convenzionali: Tfr.

Codice autorizzazione: 4Z

Codici DM2013

Categoria	Tfr
Operai	106C
Impiegati	206C
Dirigenti	306C
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	906C

### **Messico**

Tra la Repubblica Italiana ed il Messico è stato firmato a Città del Messico il 2 febbraio 1977 un accordo sulla trasferibilità delle pensioni. Notificato con scambio di note in pari data e pubblicato in G.U. n. 104 del 18 aprile 1977, è in vigore dal 1° aprile 1977.

L'Accordo si applica ai cittadini italiani, titolari di pensione messicana, rimpatriati e consente loro di ottenere il pagamento diretto della pensione in Italia, in deroga alle limitazioni che la legislazione di Sicurezza Sociale messicana impone in materia di pensioni.

### **Montenegro (convenzione ex Jugoslavia)**

#### **Fonti normative:**

- La Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia è stata stipulata il 14 novembre 1957 ed è entrata in vigore l'1 gennaio 1961. Rimane in vigore anche dopo la di-

chiarazione d'indipendenza dei seguenti Stati: Repubblica di Bosnia; Macedonia; Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia, Montenegro, Kosovo e Vojvodina);

- Inps, circolare n. 1501 del 31 agosto 1970;
- Inps, circolare n. 87 del 15 marzo 1994;
- Distacco: 12 mesi.

**Formulario di distacco:** Modello: 1 OBR. 1 (Distacco); Modello: 2 OBR. 2 (Proroga al distacco).

### **Contributi dovuti al personale sottoposto alla legislazione italiana**

Codice autorizzazione: 4Z

Nel periodo in cui il lavoratore è soggetto alla legislazione sociale italiana, la contribuzione è dovuta sulle retribuzioni effettive per i seguenti istituti: Ivs, ASpl, Cuaf, Tfr, Malattia, Maternità.

Codici DM2013

Categoria	Ivs	ASpl	Tfr	Cuaf	Malattia	Maternità
Operai	101E	104E	106E	107E	108E	109E
Impiegati	201E	204E	206E	207E	208E	209E
Dirigenti	301E	304E	306E	307E	-	309E
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	901E	904E	906E	907E	-	909E

### **Contributi dovuti al personale sottoposto al regime del Paese di destinazione**

Esaurito il periodo di distacco, la contribuzione del lavoratore deve essere versata nel Paese di destinazio-

ne. In Italia è comunque dovuta la contribuzione Tfr, sulle retribuzioni convenzionali.

Codice autorizzazione: 4Z

Codici DM2013

Categoria	Tfr
Operai	106C
Impiegati	206C
Dirigenti	306C
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	906C

### **Principato di Monaco**

#### **Fonti normative:**

- Convenzione di sicurezza sociale del 12 febbraio 1982; (legge 130 del 5 marzo 1985); decorrenza 1° ottobre 1985;
- Accordo amministrativo 12 febbraio 1982;
- Accordo in materia di disoccupazione ai lavoratori frontalieri 12 febbraio 1982;
- Inps, circolare n. 1820 del 13 gennaio 1986;
- Inps, circolare n. 87 del 15 marzo 1994;
- Distacco: 12 mesi.

**Formulario di distacco:** M/I/C/1 (Distacco 12 mesi); M/I/C/3 (Proroga al distacco).

### **Contributi dovuti al personale sottoposto alla legislazione italiana**

Nel periodo in cui il lavoratore è soggetto alla legislazione sociale italiana, la contribuzione è dovuta sulle retribuzioni effettive per i seguenti istituti: Ivs, Cuaf, Tfr, Malattia, Maternità, mentre il contributo ASpl si versa sulle retribuzioni convenzionali.

Codice autorizzazione: 4Z

Codici DM2013

Categoria	Ivs	ASpl	Tfr	Cuaf	Malattia	Maternità
Operai	101E	104C	106E	107E	108E	109E
Impiegati	201E	204C	206E	207E	208E	209E
Dirigenti	301E	304C	306E	307E	-	309E
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	901E	904C	906E	907E	-	909E

### **Contributi dovuti al personale sottoposto al regime del Paese di destinazione**

Esaurito il periodo di distacco, la contribuzione per il lavoratore deve essere versata nel Paese di destinazione. In Italia sono comunque dovute le seguenti contri-

buzioni, versate sulle retribuzioni convenzionali: ASpl, Tfr.

Codice autorizzazione: 4Z

Codici DM2013

Categoria	ASpl	Tfr
Operai	104C	106C
Impiegati	204C	206C
Dirigenti	304C	306C
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	904C	906C

# Inserto

## Repubblica di San Marino

### Fonti normative:

- Convenzione di sicurezza sociale del 10 luglio 1974; ratificato con la legge n. 432 del 26 luglio 1975 - decorrenza 1° novembre 1975;
- Accordo amministrativo del 19 maggio 1978; modificato il 21 dicembre 1991 con decorrenza 1° maggio 1996;
- Inps, circolare n. 600 del 20 gennaio 1979;
- Inps, circolare n. 87 del 15 marzo 1994;
- Distacco: 6 mesi.

**Formulario di distacco:** I/SMAR 1; proroga al distacco: I/SMAR 2.

### Contributi dovuti al personale sottoposto alla legislazione italiana (6 mesi distacco)

Nel periodo in cui il lavoratore è soggetto alla legislazione sociale italiana, la contribuzione è dovuta sulle retribuzioni effettive per i seguenti istituti: Ivs, Cuaf, Tfr, Malattia, Maternità, ASpI.

Codice autorizzazione: 4Z

Codici DM2013

Categoria	Ivs	ASpI	Tfr	Cuaf	Malattia	Maternità
Operai	101E	104E	106E	107E	108E	109E
Impiegati	201E	204E	206E	207E	208E	209E
Dirigenti	301E	304E	306E	307E	-	309E
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	901E	904E	906E	907E	-	909E

### Contributi dovuti al personale sottoposto al regime del Paese di destinazione

Esaurito il periodo di distacco, la contribuzione per il lavoratore deve essere versata nel Paese di destinazio-

ne. In Italia sono comunque dovute le seguenti contribuzioni, versate sulle retribuzioni convenzionali: Tfr.

Codice autorizzazione: 4Z

Codici DM2013

Categoria	Tfr
Operai	106C
Impiegati	206C
Dirigenti	306C
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	906C

## Serbia

### (convenzione ex Jugoslavia)

### Fonti normative:

- La Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia è stata stipulata il 14 novembre 1957 ed è entrata in vigore l'1 gennaio 1961. Rimane in vigore anche dopo la dichiarazione d'indipendenza dei seguenti Stati: Repubblica di Bosnia; Macedonia; Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia, Montenegro, Kosovo e Vojvodina);
- Inps, circolare n. 1501 del 31 agosto 1970;
- Inps, circolare n. 87 del 15 marzo 1994;
- Distacco: 12 mesi.

**Formulario di distacco:** Modello 1 OBR. 1 (Distacco); Modello 2 OBR. 2 (Proroga al distacco).

### Contributi dovuti al personale sottoposto alla legislazione italiana

Codice autorizzazione: 4Z

Nel periodo in cui il lavoratore è soggetto alla legislazione sociale italiana, la contribuzione è dovuta sulle retribuzioni effettive per i seguenti istituti: Ivs, ASpI, Cuaf, Tfr, Malattia, Maternità.

Codici DM2013

Categoria	Ivs	ASpI	Tfr	Cuaf	Malattia	Maternità
Operai	101E	104E	106E	107E	108E	109E
Impiegati	201E	204E	206E	207E	208E	209E
Dirigenti	301E	304E	306E	307E	-	309E
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	901E	904E	906E	907E	-	909E

## **Contributi dovuti al personale sottoposto al regime del Paese di destinazione**

Esaurito il periodo di distacco, la contribuzione del lavoratore deve essere versata nel Paese di destinazione.

ne. In Italia è comunque dovuta la contribuzione Tfr, sulle retribuzioni convenzionali.

Codice autorizzazione: 4Z  
Codici DM2013

Categoria	Tfr
Operai	106C
Impiegati	206C
Dirigenti	306C
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	906C

## **Stato della Città del Vaticano**

### **Fonti normative:**

- Convenzione Inps - Stato della Città del Vaticano 6 giugno 1956;
- Inps, circolare n. 373 C. e V. del 30 gennaio 1975;
- Inps, circolare n. 64 del 15 aprile 2004.

**Formulario di distacco:** SS-I 101 I (durata 60 mesi)  
I dipendenti del Vaticano e il personale ad essi assimilato, indipendentemente dalla loro cittadinanza, sono soggetti alla legislazione della Santa Sede.

Il lavoratore dipendente da un'azienda con sede nel territorio dell'altra parte contraente, può continuare ad essere soggetto alla legislazione del Paese in cui ha sede l'azienda per un periodo massimo di 60 mesi. Durante il periodo di distacco (60 mesi), il lavoratore sarà soggetto alla legislazione italiana.

### **Contributi versati sulle retribuzioni effettive**

Devono essere applicate tutte le disposizioni presenti nel Paese distaccante.

## **Slovenia**

### **(convenzione ex Jugoslavia)**

#### **Fonti normative:**

- Convenzione di sicurezza sociale firmata a Lubiana il 7 luglio 1997, ratificata con la legge 27 maggio 1999, n. 199;
- Inps, circolare n. 1501 del 31 agosto 1970;
- Inps, circolare n. 87 del 15 marzo 1994;
- Distacco: 12 mesi.

**Formulario di distacco:** Modello 1 OBR. 1 (Distacco 12 mesi); Modello 2 OBR. 2 (Proroga al distacco).

## **Contributi dovuti al personale sottoposto alla legislazione italiana**

Codice autorizzazione: 4Z

Nel periodo in cui il lavoratore è soggetto alla legislazione sociale italiana, la contribuzione è dovuta sulle retribuzioni effettive per i seguenti istituti: Ivs, ASpl, Cuaf, Tfr, Malattia, Maternità.

Codici DM2013

Categoria	Ivs	ASpl	Tfr	Cuaf	Malattia	Maternità
Operai	101E	104E	106E	107E	108E	109E
Impiegati	201E	204E	206E	207E	208E	209E
Dirigenti	301E	304E	306E	307E	-	309E
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	901E	904E	906E	907E	-	909E

## **Contributi dovuti al personale sottoposto al regime del Paese di destinazione**

Esaurito il periodo di distacco, la contribuzione del lavoratore deve essere versata nel Paese di destinazione.

ne. In Italia è comunque dovuta la contribuzione Tfr, sulle retribuzioni convenzionali.

Codice autorizzazione: 4Z  
Codici DM2013

Categoria	Tfr
Operai	106C
Impiegati	206C
Dirigenti	306C
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	906C

# Inserto

## Stati Uniti d'America

### Fonti normative:

- Accordo di sicurezza sociale del 25 marzo 1977 (legge n. 86/1975); decorrenza 1° novembre 1978;
- Inps, circolare n. 700 del 13 marzo 1979;
- Inps, circolare n. 90 del 21 marzo 1992;
- Inps, circolare n. 37 dell'11 febbraio 1993;
- Inps, circolare n. 87 del 15 marzo 1994.

Il distacco negli Stati Uniti non è soggetto a limitazioni temporali, per cui viene meno il problema sulla durata e sull'eventuale proroga, essendo già la previsione iniziale a tempo indeterminato.

Il lavoratore distaccato deve, nel corso dei primi tre mesi del distacco, esercitare la propria opzione, sull'applicazione della legislazione sociale italiana ovvero quella statunitense.

Secondo la prima, o la seconda ipotesi di scelta, si applicano in modo differente, i criteri di versamento dei contributi sociali all'Inps in Italia.

**Formulario di distacco:** IT/USA 4

### Lavoratori negli U.S.A. optanti per la legislazione italiana

I lavoratori che optano per la legislazione sociale italiana, la contribuzione è dovuta sulle retribuzioni effettive per i seguenti istituti: Ivs, Tfr; mentre i contributi dovuti a: Malattia, Maternità, ASpl, il calcolo avviene sulle retribuzioni convenzionali.

Si attribuiscono i codici 4Z e 1C per l'esclusione del contributo Cuaf.

*Codici DM2013*

Categoria	Ivs	ASpl	Tfr	Malattia	Maternità
Operai	101E	104C	106E	108C	109C
Impiegati	201E	204C	206E	208C	209C
Dirigenti	301E	304C	306E	-	309C
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	901E	904C	906E	-	909C

### Lavoratori negli U.S.A. non optanti per la legislazione italiana

I lavoratori che non optano per la legislazione sociale italiana, la contribuzione è dovuta sulle retribuzioni

convenzionali per seguenti istituti: Malattia, Maternità, ASpl, Tfr.

Si attribuiscono i codici 4Z e 1C per l'esclusione del contributo Cuaf.

*Codici DM2013*

Categoria	ASpl	Tfr	Malattia	Maternità
Operai	104C	106C	108C	109C
Impiegati	204C	206C	208C	209C
Dirigenti	304C	306C	-	309C
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	904C	906C	-	909C

## Tunisia

### Fonti normative:

- Inps, circolare n. 3200 del 1° settembre 1987;
- Inps, circolare n. 87 del 15 marzo 1994;
- Convenzione del 17 dicembre 1984 (legge n. 735/1986);
- Distacco: 36 mesi;
- Proroga al distacco: 12 mesi.

**Formulario di distacco:** I/TN 4 (Distacco 36 mesi); I/TN 5 (Proroga al distacco 12 mesi).

### Contributi dovuti al personale sottoposto alla legislazione italiana

Nel periodo in cui il lavoratore è soggetto alla legislazione sociale italiana, la contribuzione è dovuta sulle retribuzioni effettive per i seguenti istituti: Ivs, Tfr, Cuaf, Malattia, Maternità; mentre il contributo ASpl si versa sulle retribuzioni convenzionali.

Codice autorizzazione: 4Z

*Codici DM2013*

Categoria	Ivs	ASpl	Tfr	Cuaf	Malattia	Maternità
Operai	101E	104C	106E	107E	108E	109E
Impiegati	201E	204C	206E	207E	208E	209E
Dirigenti	301E	304C	306E	307E	-	309E
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	901E	904C	906E	907E	-	909E

## **Contributi dovuti al personale sottoposto al regime del Paese di destinazione**

Esaurito il periodo di distacco, la contribuzione per il lavoratore deve essere versata nel Paese di destinazione. In Italia sono comunque dovute le seguenti contri-

buzioni, versate sulle retribuzioni convenzionali: ASpl, Tfr.  
Codice autorizzazione: 4Z  
Codici DM2013

Categoria	ASpl	Tfr
Operai	104C	106C
Impiegati	204C	206C
Dirigenti	304C	306C
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	904C	906C

## **Turchia**

### **Fonti normative:**

- Convenzione europea del 1972;
- Inps, circolare n. 177 del 23 luglio 1990;
- Inps, circolare n. 87 del 15 marzo 1994;
- Inps, messaggio n. 5342 del 17 agosto 2015;
- Inps, messaggio n. 5355 del 20 agosto 2015;
- Inps, circolare 168 del 9 ottobre 2015;
- Accordo bilaterale del maggio 2012, ratificato con legge n. 35 dell'11 marzo 2015, entrato in vigore il 1° agosto 2015;
- Distacco: 24 mesi.

**Formulario di distacco:** CE 1 (Distacco); CE 2 (Pro-rata al distacco).

### **Contributi dovuti al personale sottoposto alla legislazione italiana**

#### **Contribuzione fino al 31 luglio 2015**

Nel periodo in cui il lavoratore è soggetto alla legislazione sociale italiana, la contribuzione è dovuta sulle retribuzioni effettive per i seguenti istituti: Ivs, ASpl, Tfr, Cuaf, Malattia, Maternità.

Codice autorizzazione: 4Z  
Codici DM2013

Categoria	Ivs	ASpl	Tfr	Cuaf	Malattia	Maternità
Operai	101E	104E	106E	107E	108E	109E
Impiegati	201E	204E	206E	207E	208E	209E
Dirigenti	301E	304E	306E	307E	-	309E
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	901E	904E	906E	907E	-	909E

### **Codici DM2013**

#### **Contribuzione dal 1° agosto 2015**

Nel periodo in cui il lavoratore è soggetto alla legislazione sociale italiana, la contribuzione è dovuta sulle retribuzioni effettive per i seguenti istituti: Ivs, Tfr,

Malattia, Maternità, ASpl. Il contributo Cuaf non è più dovuto.

Codice autorizzazione: 4Z e 1C per l'esclusione del contributo Cuaf

Categoria	Ivs	ASpl	Tfr	Malattia	Maternità
Operai	101E	104E	106E	108E	109E
Impiegati	201E	204E	206E	208E	209E
Dirigenti	301E	304E	306E	-	309E
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	901E	904E	906E	-	909E

# Inserto

## **Contributi dovuti al personale sottoposto al regime del Paese di destinazione**

Esaurito il periodo di distacco, la contribuzione per il lavoratore deve essere versata nel Paese di destinazione.

Categoria	Tfr
Operai	106C
Impiegati	206C
Dirigenti	306C
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	906C

ne. In Italia sono comunque dovute le seguenti contribuzioni, versate sulle retribuzioni convenzionali: Tfr.  
*Codici DM2013*

## **Uruguay**

### **Fonti normative:**

- Legge n. 669/1981, che ha ratificato la Convenzione del novembre 1979; Accordo amministrativo del 1985;
- Inps, circolare n. 2300 C.I. del 13 gennaio 1986;
- Inps, circolare n. 87 del 15 marzo 1994.

**Formulario di distacco:** IT/UR 4 (Distacco 24 mesi); IT/UR 5 (Proroga al distacco 24 mesi).

## **Contributi dovuti al personale sottoposto alla legislazione italiana**

Nel periodo in cui il lavoratore è soggetto alla legislazione sociale italiana, la contribuzione è dovuta sulle retribuzioni effettive per i seguenti istituti: Ivs, Tfr, ASpl, Cuaf; mentre Malattia e Maternità si versano sulle retribuzioni convenzionali.

Codice autorizzazione: 4Z  
*Codici DM2013*

Categoria	Ivs	ASpl	Tfr	Cuaf	Malattia	Maternità
Operai	101E	104E	106E	107E	108C	109C
Impiegati	201E	204E	206E	207E	208C	209C
Dirigenti	301E	304E	306E	307E	-	309C
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	901E	904E	906E	907E	-	909C

## **Contributi dovuti al personale sottoposto al regime del Paese di destinazione**

Esaurito il periodo di distacco, la contribuzione per il lavoratore deve essere versata nel Paese di destinazione. In Italia sono comunque dovute le seguenti contri-

buzioni, versate sulle retribuzioni convenzionali: Tfr, Malattia, Maternità.  
Codice autorizzazione: 4Z  
*Codici DM2013*

Categoria	Tfr	Malattia	Maternità
Operai	106C	108C	109C
Impiegati	206C	208C	209C
Dirigenti	306C	-	309C
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	906C	-	909C

## **Venezuela**

### **Fonti normative:**

- Legge n. 260/1991, che ha ratificato la Convenzione del giugno 1988; Accordo amministrativo del 1988;
- Inps, circolare n. 67 del 4 marzo 1992;
- Inps, circolare n. 87 del 15 marzo 1994.

**Formulario di distacco:** IT/VEN 4 (Distacco 24 mesi); IT/VEN 5 (Proroga al distacco 12 mesi).

## **Contributi dovuti al personale sottoposto alla legislazione italiana**

Codici di autorizzazione: 4Z - 1C per l'esclusione del contributo Cuaf

Nel periodo in cui il lavoratore è soggetto alla legislazione sociale italiana, la contribuzione è dovuta sulle retribuzioni effettive per i seguenti istituti: Ivs, Tfr,

Malattia, Maternità; mentre il contributo ASpl, si versa sulle retribuzioni convenzionali.  
*Codici DM2013*

Categoria	Ivs	ASpl	Tfr	Malattia	Maternità
Operai	101E	104C	106E	108E	109E
Impiegati	201E	204C	206E	208E	209E
Dirigenti	301E	304C	306E	-	309E
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	901E	904C	906E	-	909E

### **Contributi dovuti al personale sottoposto al regime del Paese di destinazione**

Esaurito il periodo di distacco, la contribuzione per il lavoratore deve essere versata nel Paese di destinazio-

ne. In Italia sono comunque dovute le seguenti contribuzioni, versate sulle retribuzioni convenzionali: ASpl, Tfr.

*Codici DM2013*

Categoria	ASpl	Tfr
Operai	104C	106C
Impiegati	204C	206C
Dirigenti	304C	306C
Dirigenti Ind. post 1.1.2003	904C	906C

### **Giappone**

Allo stato attuale, nonostante sia stato ratificato l'Accordo Italia-Giappone sulla sicurezza sociale, l'Inps non ha ancora emanato alcuna disposizione ufficiale. Voglio rammentare che l'accordo tra i due Stati era stato sottoscritto a Roma il 6 febbraio 2009, e voleva definire i criteri per determinare la legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori, sia privati che pubblici, che si spostano tra i due Stati, al fine di evitare la doppia contribuzione. Le procedure di ratifica sono state immediatamente avviate dalle due Nazioni: il Giappone ha quasi subito proceduto alla ratifica, mentre invece per l'Italia, i tempi sono stati molto lunghi; la legge 18 giugno 2015, n. 97 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 8 luglio 2015.

Esaminando l'Accordo, l'aspetto più significativo, riguarda la possibilità di distacco del lavoratore per periodi anche molto lunghi (sino a 5 anni), con il versamento dei contributi esclusivamente in capo all'Ente di previdenza relativo al datore di lavoro distaccante; inoltre i termini del distacco possono essere "dilatati" oltre i cinque anni, qualora le autorità competenti di

entrambi gli Stati contraenti, convengano che il lavoratore rimanga assoggettato solo alla legislazione del primo Stato.

Quest'ultimo passaggio, non è molto chiaro, in quanto non dovrebbe trattarsi di un'ulteriore "proroga al distacco", ma di un provvedimento definitivo; però il concetto di definitività potrebbe essere in contrasto con l'istituto del distacco, che come ben sappiamo non è definitivo.

Vorrei inoltre considerare che questo accordo, non riporta una specifica previsione sull'istituto della totalizzazione contributiva, a differenza di altri recenti, come ad esempio quello stipulato con lo Stato di Israele, dove è stato dedicato parte del capitolo I alla trattazione di questo specifico argomento.

Trattandosi di un Paese convenzionato, il datore dovrebbe versare le contribuzioni Ivs sulle retribuzioni effettive; relativamente ai cd. contributi "minori" (Ds, Mobilità, Tfr, Cuaf, Malattia, Maternità), non è possibile conoscere il criterio di determinazione, sino a quando l'Inps non avrà emanato la circolare di rito.